



REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la regione Friuli Venezia Giulia

III Collegio

Composto dai seguenti Magistrati

PRESIDENTE: Emanuela Pesel
CONSIGLIERE: Antonella Manca
REFERENDARIO: Marco Coiz (relatore)

Deliberazione del 20 febbraio 2025

Comune di Codroipo. Controllo sul funzionamento dei controlli interni previsto dall'art. 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) relativo alle relazioni rese negli anni 2022 e 2023.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia);

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti e, in particolare, gli articoli da 32 a

37;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione approvato con deliberazione n. FVG/232/2011/DORG del 25 ottobre 2011;

VISTE le Linee guida per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città Metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli esercizi 2022 e 2023, approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR;

VISTA l'ordinanza n. 4 del 2025 con la quale è stata definita la composizione del Collegio competente a deliberare sul Controllo enti locali ed è stato disposto *"che nell'ipotesi di affidamento dell'incarico di relatore ad magistrato estraneo ad una composizione collegiale stabilita questi entri a far parte del Collegio in sostituzione dell'altro magistrato nel rispetto dell'articolazione della composizione collegiale a tre magistrati prevista dall'art. 36 del dpr n. 902 del 1975 come novellato dal d.lgs. n. 125 del 2003"*;

VISTA, altresì, l'ordinanza n. 28 del 2024 che ha affidato al Referendario Marco Coiz l'incarico relativo all'attività istruttoria inerente ai Controlli previsti dall'art. 148 del D. Lgs. n. 267 del 2000 sui controlli interni degli enti locali-esercizi 2022 e 2023;

VISTI i questionari per le relazioni annuali sul funzionamento del sistema dei controlli interni del Comune di Codroipo per gli anni 2022 e 2023, trasmessi a questa Sezione rispettivamente con prot. Cdc n. 400 del 19 febbraio 2024 e n. 903 del 10 aprile 2004;

CONSIDERATA l'istruttoria effettuata e, in particolare, la richiesta istruttoria della Sezione prot. Cdc n. 3178 del 19 novembre 2024, il riscontro istruttorio del Comune prot. Cdc n. 3566 del 05 dicembre 2024 e gli esiti dell'incontro istruttorio del 09 dicembre 2024 compendiati nel verbale prot. Cdc n. 3596 del 09 dicembre 2024;

CONSIDERATE, inoltre, le risultanze del contraddittorio, avviato con nota prot. Cdc n. 217 del 24 gennaio 2025 con la quale sono stati condivisi gli esiti del controllo e il successivo riscontro del Comune di Codroipo prot. Cdc n. 348 del 11 febbraio 2025;

VISTA l'ordinanza n. 5 del 19 febbraio 2025 con la quale è stato convocato il presente Collegio per il giorno 20 febbraio 2025;

UDITO il relatore Referendario Marco Coiz nella Camera di Consiglio del 20 febbraio

2025.

Considerato in fatto:

Il Comune di Codroipo ha provveduto a trasmettere a questa Sezione, mediante l'applicativo "LimeFIT", il questionario per la relazione annuale sul funzionamento del sistema dei controlli interni del Comune relativo all'anno 2022 in data 19 febbraio 2024 (prot. Cdc n. 400 del 2024) e relativo all'anno 2023 in data 10 aprile 2024 (prot. Cdc n. 903 del 2024).

La Sezione di controllo ha esaminato congiuntamente i surriferiti referti, improntando la propria istruttoria al metodo del "dialogo istruttorio", ritenuto particolarmente funzionale all'individuazione, in considerazione dell'efficacia del controllo, delle modalità più tempestive e flessibili nella conduzione degli accertamenti istruttori, con l'intento di evitare aggravii o inutili appesantimenti della procedura. È stata pertanto privilegiata l'acquisizione dei documenti mediante accesso al sito istituzionale dell'Ente, pur riservando ampio spazio al contraddittorio diretto con l'Amministrazione già in fase di determinazione ed individuazione degli elementi utili all'analisi, in modo da velocizzare le procedure e realizzare, con maggiore immediatezza, la necessaria asseverazione dei dati.

Con nota prot. Cdc n. 3178 del 19 novembre 2024, dopo l'esame dei questionari trasmessi dal Comune e l'analisi documentale presente sul sito istituzionale dell'Ente, sono state formulate dalla Sezione alcune osservazioni e richieste istruttorie. Il Comune di Codroipo ha provveduto a riscontrare le osservazioni e le richieste così formulate con nota prot. Cdc n. 3566 del 05 dicembre 2024 e, successivamente, in data 09 dicembre 2024 si è tenuto un apposito incontro istruttorio, come da verbale prot. Cdc n. 3596 del 09 dicembre 2024. In sede di incontro istruttorio sono state analizzate in modo condiviso le criticità rilevate durante l'istruttoria documentale compiuta ed affrontati gli aspetti organizzativi ed operativi propri dell'Ente.

Con nota prot. Cdc n. 217 del 24 gennaio 2025 veniva avviato il contraddittorio mediante invio degli esiti del controllo a cui seguiva una nota del Comune di Codroipo registrata al prot. Cdc n. 348 del 11 febbraio 2025 con la quale venivano fornite ulteriori precisazioni.

Considerato in diritto:

L'art. 33 del D.P.R. n. 902 del 1975 di *"Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia"* attribuisce alla Sezione regionale di

controllo della Corte dei conti il potere di esaminare i risultati dei controlli interni eventualmente effettuati nei confronti dell'amministrazione regionale, degli enti locali, dei rispettivi enti strumentali e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella Regione. La materia dei controlli interni degli Enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 9, del 2 gennaio 1997, non avendo la Regione legiferato in merito, rinviene la propria disciplina nel D. Lgs. n. 267 del 2000 con l'unica eccezione riferita al controllo di gestione per il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della L.R. n. 21 del 11 dicembre 2003, *"nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le norme relative al controllo di gestione previste dalla normativa statale"*.

Nello specifico, l'art. 148, comma 1, del TUEL dispone che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verifichino il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tal fine, il sindaco dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, inoltra annualmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, predisposto in conformità alle linee guida deliberate dalla Sezione delle Autonomie.

Le finalità del controllo, previste dall'art. 148 del TUEL, sono state più volte indicate dalla Sezione delle Autonomie, tra le altre nella deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG, secondo cui *"i controlli interni rappresentano un fondamentale presidio per la sana gestione delle Pubbliche Amministrazioni [...] e possono essere visti come un insieme di meccanismi, procedure e strumenti adottati dagli organi direttivi dell'Ente per assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi: - efficacia ed efficienza delle attività operative (controllo di gestione); - attendibilità del reporting finanziario (controllo amministrativo-contabile); - rispetto del quadro normativo e regolamentare di riferimento (compliance)."*

A sottolineare l'importanza dei controlli interni, deve essere rammentato che, ai sensi dell'art. 148, comma 4, del TUEL, le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, nel caso di rilevata assenza ed inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate dall'ente locale, possono irrogare a carico degli amministratori un'apposita sanzione pecuniaria.

Il rafforzamento del sistema dei controlli interni degli Enti Locali rappresenta un'esigenza imprescindibile per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza nella

gestione delle risorse pubbliche assegnate alle autonomie territoriali nonché un presidio a garanzia del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario dell'Ente. Esso costituisce, nel contempo, mediante i diversi meccanismi di controllo di cui si compone, un imprescindibile strumento che si inserisce, in modo capillare, nel processo ciclico di pianificazione – programmazione e verifica a consuntivo. Al riguardo, infatti, la circolarità delle informazioni ed il progressivo miglioramento dei processi di analisi interna rispondono all'esigenza di procedere speditamente lungo il percorso di evoluzione dei sistemi di pianificazione, misurazione e valutazione della performance a supporto dei processi decisionali.

Come indicato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 22/SEZ/AUT/2019/INPR, *“il sistema dei controlli interni costituisce, infatti, il necessario contrappeso all'autonomia concessa ai livelli di governo territoriali dalla riforma del Titolo V della Costituzione introdotta con la legge n. 3 del 2001, specie dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto la disciplina del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.*

Il rispetto degli obblighi di finanza pubblica, posti a tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabilità finanziaria, presuppone che gli organi di vertice degli enti dispongano delle informazioni necessarie per valutare appieno l'andamento della gestione e, nel caso, apportare le opportune misure correttive in presenza di criticità e disfunzioni. Sotto questo profilo, i controlli interni rappresentano un presidio fondamentale per la sana gestione, in quanto utili ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività operative (controllo di gestione), l'attendibilità del reporting finanziario (controllo amministrativo-contabile), il consolidamento dei risultati delle gestioni (controllo sugli organismi partecipati), e la coerenza degli stessi sia con i risultati attesi (controllo strategico) sia con le aspettative degli utilizzatori finali dei servizi erogati (controllo di qualità).

Il mancato esercizio della funzione pubblica di controllo interno, oltre a ridurre il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, rischia di alterare i processi decisionali e programmatici, nonché di indebolire le scelte gestionali ed organizzative, con conseguente pericolo di frodi, abusi, sprechi o, semplicemente, cattiva amministrazione delle risorse e del patrimonio dell'ente.”

Con precipuo riferimento al periodo temporale oggetto del presente controllo, si richiama la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, con cui la Sezione delle Autonomie ha approvato le *“Linee guida e relativo questionario per le relazioni annuali del Sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del sindaco delle città metropolitane e del presidente*

delle province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli anni 2022 e 2023 (ai sensi dell'art. 148 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL)". Le linee guida testé citate hanno richiesto che la trasmissione della relazione-questionario riguardante i controlli svolti nell'anno 2022 avvenisse entro il 15 marzo 2024 e che la trasmissione della relazione-questionario riguardante i controlli svolti nel 2023 avvenisse entro il 15 aprile 2024 (termine poi prorogato dalla Sezione delle Autonomie al 15 luglio 2024), mediante impiego della piattaforma dedicata ai questionari di finanza territoriale "*QFIT-Questionario Finanza territoriale*". La relazione si presenta strutturata in un questionario a risposta sintetica, organizzato in sezioni: - Sistema dei controlli interni; - Controllo di regolarità amministrativa e contabile; - Controllo di gestione; - Controllo strategico; - Controllo sugli equilibri finanziari; - Controllo sugli organismi partecipati; - Controllo sulla qualità dei servizi. L'appendice, dedicata al PNRR, è intesa a cogliere, sempre sul versante dei controlli interni, le azioni che l'ente ha previsto per l'implementazione dello straordinario piano di investimenti pubblici nel cui ambito opera quale soggetto attuatore.

Ad ogni modo, come anche statuito in seno alla deliberazione di approvazione dei questionari, resta ferma la possibilità per le Sezioni regionali della Corte dei conti di integrare le informazioni contenute nelle relazioni con la richiesta di separati ed ulteriori elementi informativi. Un tanto appare funzionale a far sì che l'attività di controllo possa portare ad evidenza il livello di errore e di mancato raggiungimento degli obiettivi, intrinseco e connaturato a ciascuna attività gestionale, senza esaurirsi in un mero adempimento formale.

Si espongono di seguito gli esiti dell'attività istruttoria e le considerazioni della Sezione in merito alle singole tipologie di controllo, oggetto di analisi per mezzo dei citati referti e dell'ulteriore documentazione acquisita, che hanno fatto emergere aspetti da segnalare ai fini di un rafforzamento del complessivo sistema indagato.

1. Sistema dei controlli interni:

L'analisi del controllo operato dalla Sezione, prendendo le mosse dallo specifico contesto regolamentare dell'Ente, è stata orientata alla verifica dell'effettività dei controlli interni, considerati quale struttura unitaria. La definizione data dal Legislatore all'art. 147 del TUEL ai controlli interni quale "*sistema*" è, infatti, espressiva dell'interconnessione dei diversi strumenti di controllo funzionalizzati unitariamente a garantire la legalità

dell'azione dell'Amministrazione. Questa deve essere intesa nella sua accezione globale che comprende oltre la legittimità, anche l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la coerenza tra programmato ed attuato, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio che si realizza nella continuità degli esercizi finanziari.

Il *"Regolamento comunale sui controlli interni"* risulta essere stato approvato dal Comune di Codroipo con Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 28 giugno 2013. L'impianto regolamentare dato dall'Amministrazione al sistema dei controlli interni risulta parzialmente aderente alle previsioni normative primarie sotto il profilo della tipologia, definizione e contenuti dei controlli, prevedendo e disciplinando il controllo di regolarità amministrativa e contabile in fase preventiva e successiva, il controllo sugli equilibri finanziari, il controllo sulle società partecipate non quotate e menzionando il controllo di gestione ed il controllo strategico. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati non è, invece, compiutamente previsto e disciplinato nell'ambito regolamentare dell'Ente.

Sotto il profilo dell'inquadramento normativo generale è da evidenziare, inoltre, che il *"Regolamento comunale sui controlli interni"* rinvia per la definizione e descrizione delle modalità operative dei controlli alla disciplina del *"Regolamento di contabilità"* e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, costituito dal *"Regolamento unico di organizzazione"*. Nel *"Regolamento di contabilità"*, agli artt. 48 e seguenti, risulta parzialmente disciplinato il controllo di gestione; inoltre, nel medesimo regolamento sono menzionati, quali tipologie di controllo interno effettuate dall'Ente: il controllo strategico, il controllo di gestione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, oltre che la verifica della performance individuale e collettiva. Il *"Regolamento unico di organizzazione"*, inoltre, seppur non in maniera sistematica, richiama la verifica della qualità dei servizi erogati dell'Ente, ponendo la relativa responsabilità in capo al Segretario Comunale.

In sede di questionari, l'Amministrazione comunale ha evidenziato che il sistema dei controlli interni, per le diverse tipologie di controllo intraprese, è stato esercitato in piena ed effettiva conformità con le previsioni e i regolamenti dell'Ente, ma sotto tale profilo sono emersi alcuni aspetti meritevoli di analisi e approfondimento, come di seguito verrà meglio dettagliato.

Dai dati offerti dal Comune nel questionario dell'anno 2022, così come, in modo identico, da quello del 2023, è emersa una diversificata e non omogenea assegnazione di personale

allo svolgimento dei controlli interni. Infatti, l'indice F.T.E. Giuridico per le singole diverse forme di controllo risulta essere pari: a 2,5 per il controllo di regolarità amministrativa e contabile, a 0,2 per il controllo di gestione, il controllo strategico e il controllo sulla qualità dei servizi, a 0,6 per il controllo sugli equilibri finanziari e a 0,1 per il controllo sugli organismi partecipati. Al riguardo, in sede di riscontro alla richiesta istruttoria, L'Ente ha provveduto a precisare che:

- a) con riguardo al controllo di regolarità amministrativa e contabile l'indice riportato tiene conto dell'attività di controllo sia preventiva che successiva e, quindi, dell'operato di tutti i responsabili dei servizi coinvolti, del responsabile del servizio finanziario e del Segretario comunale;
- b) con riguardo al controllo di gestione, non essendo previsto un ufficio a ciò unicamente deputato, l'indice riportato tiene conto del tempo lavoro del Segretario generale e del Responsabile del servizio economico-finanziario per gli aspetti contabili;
- c) con riguardo al controllo strategico l'indice riportato tiene conto del fatto che, non essendo previsto un ufficio a ciò unicamente deputato, il tempo lavoro è stato ricondotto all'operato del Segretario generale;
- d) con riguardo al controllo sugli equilibri finanziari l'indice tiene conto del tempo lavoro del Responsabile del servizio finanziario e degli altri Responsabili di servizio;
- e) con riguardo al controllo sugli organismi partecipati, che richiama anche la redazione del bilancio consolidato, l'indice tiene conto del tempo lavoro del Responsabile del servizio economico finanziario;
- f) con riguardo al controllo sulla qualità dei servizi l'indice tiene conto dell'attività svolta dal Responsabile del servizio che gestisce il Nido comunale.

2. Controllo di regolarità amministrativa e contabile:

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è disciplinato agli artt. 4 e 5 del *"Regolamento comunale sui controlli interni"*. In particolare, l'art. 5 regola il controllo successivo di regolarità amministrativa prevedendo che lo stesso è effettuato dal Segretario Comunale mediante *"controlli a campione"* le cui *"tecniche di campionamento sono definite annualmente con atto organizzativo del Segretario, secondo principi generali di revisione aziendale e tenendo conto di quanto previsto nel piano anticorruzione"*. Peraltro, viene previsto in sede regolamentare che le risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa siano elaborate mediante appositi referti semestrali.

Dall'esame delle risposte fornite in sede di questionari riferiti all'anno 2022 e all'anno 2023, è emerso che la tecnica di campionamento adottata per l'espletamento del controllo successivo di regolarità amministrativa contabile è stata quella dell'estrazione casuale semplice. Al riguardo, si deve rilevare come tale modalità di selezione degli atti da sottoporre a controllo non risulti coerente con il dettato dell'art. 147-bis del TUEL, il quale rimarca come la selezione debba avvenire sulla base di motivate tecniche di campionamento. In sede di riscontro istruttorio il Comune, nel confermare l'utilizzo di tale modalità di campionamento, ha provveduto a specificare che nell'Ente non si sono mai verificate ipotesi di corruzione o *mala gestio* e che, per l'anno 2023, il controllo successivo di regolarità amministrativa è stato esteso a tutti gli atti afferenti alle progettualità finanziate con fondi PNRR. Inoltre, in sede di contraddittorio (nota prot. Cdc n. 348 del 11 febbraio 2025), il Comune ha tenuto a precisare che, secondo l'interpretazione da questi data alle previsioni dell'art. 147, comma 2, del TUEL, al fine dell'espletamento del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, *“non viene pertanto esclusa la selezione casuale degli atti da controllare.”* A supporto di tale assunto, l'Ente evidenzia che l'estrazione casuale semplice costituisce una tra le più utilizzate tecniche di revisione aziendale in grado di realizzare il campionamento statistico, quale *“tecnica utilizzata in statistica per estrarre un numero limitato di unità da una popolazione più ampia e rappresentativa”*.

Il quadro sistemico dei controlli interni, nel consentire di far emergere le criticità settoriali dell'azione dell'amministrazione, unitamente al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, dovrebbe condurre l'Ente a superare una metodologia di campionamento puramente casuale in favore di criteri in grado di valorizzare sia aspetti quantitativi (per l'impatto in termini finanziari) che qualitativi (in quanto, per la natura ed i contenuti dell'atto, possano teoricamente profilarsi criticità). Al riguardo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, *“la tecnica di campionamento utilizzata deve essere motivata. Essa deve essere efficace avuto riguardo alla natura dei documenti da esaminare ed alla capacità degli stessi di registrare, con ragionevole attendibilità, i fenomeni più rilevanti della gestione. [...] Stabilire una percentuale fissa di atti da controllare per tutte le categorie di provvedimenti non può pertanto rappresentare un criterio esaustivo di campionamento, poiché non tiene conto di specifici fattori di rischio, anche legati a fenomeni di corruzione, che caratterizzano maggiormente taluni provvedimenti rispetto ad altri”* (ex multis, Sez. reg. di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 56/2019/VSGC).

In sede di questionari, l'Amministrazione aveva indicato: a) che per il 2022 su un totale complessivo di n. 3399 atti adottati ne sono stati sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa n. 53, pari al 1,6%; b) che per il 2023 su un totale complessivo di n. 3642 atti adottati ne sono stati sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa n. 136, pari al 3,7%. In termini positivi è da rilevare l'aumento dell'attività di controllo nel corso del 2023 rispetto all'anno precedente. Nonostante detto aumento, dalle risposte fornite ai questionari, era emerso che in nessuna delle due annualità erano state rilevate irregolarità nell'attività del controllo e formalizzate conseguenti direttive di azione e/o comportamento ai Responsabili dei servizi. Al riguardo, il Comune, in sede di riscontro alla richiesta istruttoria, nel fornire i referti prodotti a seguito dell'attività di controllo operata nel 2022 e nel 2023, ha provveduto a specificare che, in realtà, in conseguenza degli esiti del controllo sono state formulate delle osservazioni, oggetto di apposita condivisione con i relativi Responsabili dei servizi. Dall'analisi del referto del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile per l'anno 2022 risulta, infatti, che *"su 53 atti e provvedimenti sottoposti al controllo successivo, non sono stati rilevati aspetti che rendano necessario l'annullamento in autotutela dell'atto per insanabili vizi di legittimità, in 42 provvedimenti sono state annotate segnalazioni, osservazioni o suggerimenti, la maggior parte dei quali riguardano alcune imprecisioni in richiami normativi e formule di stile"*. Con riferimento, invece, all'anno 2023 dal primo referto semestrale risulta che *"su 60 atti e provvedimenti sottoposti al controllo successivo, non sono stati rilevati aspetti che rendano necessario l'annullamento in autotutela dell'atto per insanabili vizi di legittimità, in 43 provvedimenti sono state annotate segnalazioni, osservazioni o suggerimenti, la maggior parte dei quali riguardano alcune imprecisioni in richiami normativi e formule di stile"* e dal secondo referto semestrale risulta che *"su 86 atti e provvedimenti sottoposti al controllo successivo, sono stati rilevati aspetti che evidenziano possibili vizi di legittimità per 11, in 32 provvedimenti sono state annotate segnalazioni, osservazioni o suggerimenti, la maggior parte dei quali riguardano alcune imprecisioni in richiami normativi e formule di stile."*

In sede di riscontro alla nota istruttoria, con la quale era stato rilevato che nel corso del 2022 era stato realizzato un solo report del controllo successivo di regolarità amministrativa contabile in luogo dei due semestrali previsti dalla disciplina regolamentare, il Comune ha provveduto a giustificare tale anomalia evidenziato che ciò è dipeso esclusivamente dalla vacanza della figura del Segretario Comunale nel periodo compreso da gennaio a settembre 2022.

L'istruttoria compiuta e i chiarimenti offerti dal Comune hanno permesso pertanto di rilevare, seppur con la precisazione sopra indicata riguardante la tecnica di campionamento, l'effettività del controllo operato.

3. Controllo di gestione:

L'art. 198-bis del D. Lgs. n. 267 del 2000 prevede che *“nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall' articolo 198, anche alla Corte dei conti.”* L'Amministrazione comunale non ha provveduto alla trasmissione dell'esito del controllo di gestione alla Corte dei conti indicando espressamente in sede di questionario che lo stesso è *“non rintracciato su supporto informatico”*. In sede di riscontro alla richiesta istruttoria, invece, il Comune ha provveduto a fornire il referto del controllo sulla gestione per l'anno 2022 e per l'anno 2023, specificando che gli stessi non sono stati oggetto di apposita delibera di approvazione.

Il Comune, in sede di questionari, ha provveduto altresì ad indicare che il controllo di gestione adottato non è in grado di influenzare l'attività e la riprogrammazione degli obiettivi e di non essersi dotato di un sistema di contabilità economica, fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo, che consenta di valutare l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa. Dall'analisi dei referti del controllo di gestione, il Comune pur avendo espressamente evidenziato in sede di riscontro istruttorio di non essersi dotato di un sistema globale di contabilità analitica, emerge che l'Ente provvede per i servizi dallo stesso ritenuti più significativi ad analizzare le poste economiche mediante *“un conto economico generale”*, un *“conto economico sintetico”* e un *“conto economico analitico”*. Il Comune, sulla base di detta articolazione economica delle componenti di bilancio, ha ritenuto pertanto di indicare nei questionari di aver adottato nel controllo di gestione indicatori di efficienza e di economicità.

In sede di contraddittorio, l'Ente ha rimarcato come *“il controllo di gestione applicato nel Comune di Codroipo produce un referto laddove riporta, quanto ai costi e ai ricavi dati dalla contabilità dell'ente in coerenza con quanto dispone l'art. 232 del T.U. avente per oggetto “Contabilità economica” prevede che: gli enti garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Per i servizi*

significativi dell'ente i referti riportano: un conto economico generale, un contro economico sintetico e un conto economico analitico. I conti economici sopra indicati riportano un livello di analisi via via più approfondito. Per tanto si ritiene tali dati ottemperino a quanto dispone l'art. 197, comma 2, lettera b) "rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi" e comma 3 "...verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi...". In tal senso, quindi, il Comune, nel rilevare l'assenza di una contabilità economica analitica, la cui essenza è l'esame dei fatti aziendali indagandone i costi e ricavi mediante una riclassificazione dei conti, non più considerati in base alla loro origine o natura, ma in base alla loro destinazione o utilizzo con imputazione ad un particolare centro di costo, ha precisato di svolgere il controllo di gestione mediante l'analisi delle componenti economiche così come derivate dalla contabilità generale di matrice finanziaria.

Come indicato nell'art. 196 del TUEL, "il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi." Il controllo di gestione, quindi, rappresenta l'insieme delle strutture, delle metodiche, delle procedure e delle altre misure del servizio di controllo interno addetto, idonee a garantire lo svolgimento delle funzioni pubbliche in modo regolare, economico, efficiente ed efficace, mediante la produzione di risultati e servizi di qualità compatibili con le finalità date dell'organizzazione. Si caratterizza, in tale scopo, per la sua contestualità rispetto all'azione amministrativa, quale strumento utile ad ottimizzare, anche attraverso tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. L'aspetto economico della gestione, mediante la rilevazione analitica dei dati e la costruzione di centri di costo e di ricavo, rapportati all'articolazione dell'amministrazione in base al processo o al servizio reso, rappresenta l'elemento fondante del controllo di gestione nell'ambito della misurazione e valutazione dell'efficienza, quale rapporto tra risorse utilizzate e prodotti ottenuti. Anche la Sezione delle Autonomie con deliberazione 23/SEZAUT/2019/FRG, ha affermato che il presupposto, nonché profilo fondamentale del controllo di gestione, sia proprio l'adozione del sistema di contabilità analitica per centri di costo in quanto "la sua adozione parziale comporta che non si riesca a fare ovunque riferimento a costi e ricavi, con l'effetto della mancata adozione sia di indicatori calibrati per verificare l'attuazione degli obiettivi, che di metodologie atte a correggere gli scostamenti".

4. Controllo strategico:

La rilevanza del controllo strategico, quale attività di collaborazione con gli organi politici, volta a verificare lo stato di attuazione delle scelte e degli obiettivi, risalta come strettamente collegata al principio contabile della programmazione, oltre che come utile strumento conoscitivo capace di orientare le scelte pubbliche in un'ottica di consapevole responsabilità di mandato.

L'art. 147 ter del TUEL prevede che *“per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale [...] definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.”*

Dalle risposte fornite nei questionari, risulta che il Comune per il 2022, così come in modo identico per il 2023, ha predisposto un unico report del controllo strategico in corso d'anno. Sempre in sede di questionari l'Ente ha evidenziato di non usare nel controllo strategico parametri per la verifica dell'attuazione dei programmi relativi ai tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, di rispetto degli standard di qualità prefissati e di impatto socioeconomico dei programmi e, inoltre, che il controllo strategico non è operativamente integrato con il controllo di gestione e non utilizza dati provenienti dalla contabilità analitica. Questo può porsi a discapito di una completa informazione in grado di consentire a preventivo la formulazione di adeguati indicatori che tengano conto, oltre che dell'efficacia, anche dell'aspetto economico e, in sede di verifica, intermedia o finale d'esercizio, di adeguatamente riprogrammare le politiche pubbliche e, quindi, di perseguire un miglioramento nella sana gestione delle risorse.

In sede di riscontro alla richiesta istruttoria, il Comune ha provveduto ad illustrare come i report del controllo strategico prodotti ed ufficializzati nel 2022 e nel 2023 siano da riferirsi, rispettivamente, alla Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 03 aprile 2023 relativa alla *“Approvazione relazione sulla performance dell'ente. Anno 2022”* e alla Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 26 febbraio 2024 relativa alla *“Approvazione relazione sulla performance dell'ente. Anno 2023”*. Al riguardo, inoltre, ha precisato che *“il controllo strategico è svolto in intima connessione con il ciclo della performance. Il PIAO si compone infatti, con riguardo agli obiettivi, di due parti. In particolare, la prima definisce gli “obiettivi strategici”.*

Tali sono quelli derivanti dalle linee programmatiche del mandato amministrativo. Per ogni obiettivo strategico è fatto riferimento alla corrispondente Area Strategica e all'indicazione contenuta nelle linee di mandato."

A fronte dei riscontri forniti dal Comune in sede istruttoria, giova evidenziare come il controllo strategico non costituisce un mero duplicato dell'esito del controllo sulla prestazione collettiva ed individuale frutto del ciclo della performance e, pertanto, non può confondersi con la relazione sulla prestazione, uniformandosi nei contenuti alla stessa. Diverso è anche lo scopo a cui sono indirizzati i due strumenti: informativo e di trasparenza quello del controllo strategico e valutativo della prestazione collettiva ed individuale quello della performance, anche per l'erogazione della componente della retribuzione variabile al personale. La diversità di fine non esclude, comunque, che il controllo strategico e la relazione sulla prestazione condividano parte considerevole della relativa analisi. Infatti, gli obiettivi strategici, quali obiettivi rilevanti e connotati al medio lungo periodo, anche in connessione con le linee programmatiche di mandato dalle quali traggono origine, costituiscono l'insieme che contiene gli obiettivi operativi declinati successivamente nel piano della performance attraverso la metodica dell'albero della performance, che mira a rappresentare il legame tra missione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi.

Data l'utilità dell'apporto informativo alla componente politica, l'attività di verifica dovrebbe avere cadenza periodica ed essere effettuata, come indicato al paragrafo 4.2 del principio All. 4/1 del D. Lgs. 118 del 2011, almeno una volta l'anno in occasione dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione e del suo aggiornamento che, per loro natura, presuppongono una verifica sullo stato di attuazione dei programmi. L'analisi dei documenti reperibili al sito istituzionale del Comune ha consentito di appurare che con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 31 maggio 2022 l'Ente ha provveduto all' *"approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e del Bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024"*, precedentemente adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 11 aprile 2022. Tale documento riporta in termini descrittivi l'azione programmatica del Comune sia nella componente strategica che operativa, senza individuare specifici indicatori utili al monitoraggio. Del pari, anche la sezione del Documento Unico di Programmazione riferita agli organismi partecipati risulta strutturata in termini puramente descrittivi, non costituendo la sede per la

formalizzazione degli obiettivi strategici di questi. Il Comune, inoltre, con Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 12 aprile 2023 ha provveduto alla *“approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025”*, precedentemente adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 30 marzo 2023. Le osservazioni sopra indicate riferite al Documento Unico di Programmazione 2022-2024 non mutano con rispetto a quello 2023/2025, pur risultando questo maggiormente leggibile, avendo l'Amministrazione modificato il relativo format.

5. Controllo sugli equilibri finanziari:

Il controllo sugli equilibri finanziari è previsto e disciplinato dall'art. 147-*quinquies* del TUEL, implicando *“anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni”*.

Tale tipologia di controllo è destinata ad individuare i flussi informativi necessari per attivare tempestivamente gli opportuni processi correttivi a fronte di un andamento gestionale incompatibile con le previsioni di bilancio, in funzione di ripristino dell'equilibrio dei saldi economici e finanziari.

All'interno del Comune detto controllo è soggetto anche alla disciplina dell'art. 6 del *“Regolamento comunale sui controlli interni”*, oltre che alle previsioni del Regolamento di contabilità e prevede il ruolo centrale del Responsabile del servizio finanziario.

Dai questionari sul funzionamento dei controlli interni è emerso, come unico rilievo avanzato in sede istruttoria, l'assenza dell'adozione da parte del Responsabile del servizio finanziario di specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari. Al riguardo, giova ribadire la necessità e l'utilità di perseguire un costante flusso informativo interno all'amministrazione mediante la circolarità delle buone pratiche, così da tendere al miglioramento dell'attività, nella costanza di una sana gestione finanziaria attenta al perdurante monitoraggio e mantenimento degli equilibri di bilancio.

In sede di riscontro alla nota istruttoria e di incontro del 09 dicembre 2024, il Comune ha avuto comunque modo di evidenziare, diversamente da quanto aveva indicato in sede di questionari, l'assidua presenza ed attività del Responsabile del servizio economico finanziario a favore del permanere degli equilibri di bilancio. Al riguardo, infatti, l'Ente ha specificato, producendo anche la relativa documentazione a supporto, che il

responsabile del servizio economico finanziario richiede regolarmente durante l'anno apposite verifiche / attestazioni ai Responsabili di servizio in merito al permanere degli equilibri di bilancio, diffondendo anche apposite note sia alla struttura politica che a quella amministrativa.

6. Controllo sugli organismi partecipati:

Il controllo sugli organismi partecipati è previsto dall'art. 147-*quater* del TUEL, che dispone che *“l'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale”* e *“tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili”*. Relativamente a tale forma di controllo, sempre l'art. 147-*quater* del TUEL dispone che l'ente effettui un monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizzi gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati ed individui le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. Inoltre, la norma prescrive che *“i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”* Tale tipologia di controllo è disciplinata all'interno del Comune dall'art. 6 del *“Regolamento comunale sui controlli interni”*.

In considerazione dei riflessi che la gestione relativa alle società partecipate può avere sul bilancio dell'Ente, avendo riguardo ai costi diretti ed indiretti connessi alla qualifica di socio che la partecipazione sociale determina o può determinare, risulta necessaria un'adeguata integrazione tra il controllo svolto sugli equilibri finanziari e quello sugli organismi partecipati.

Dalle risposte fornite dall'Ente in sede di questionari, sono emerse una serie di criticità affrontate in sede istruttoria. Il Comune, infatti, aveva evidenziato di non essersi dotato di una apposita struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, di non aver definito gli indirizzi strategici ed operativi dei propri organismi strumentali, che non sono previsti da parte degli organismi strumentali report informativi periodici inerenti ai profili organizzativi e gestionali, che non effettua un monitoraggio sugli adempimenti relativi ai contratti di servizio e che non utilizza nell'attività di controllo alcun indicatore relativo all'efficacia, all'efficienza, all'economicità, alla redditività, di deficitarietà strutturale, di qualità dei servizi affidati e di soddisfazione degli utenti.

Il Comune, in sede istruttoria, ha tenuto a specificare che detiene solo partecipazioni di minoranza in società in *house providing* nelle quali l'attività di indirizzo e controllo avviene all'interno dei diversi sistemi di controllo analogo diffuso. In particolare, ha evidenziato che nell'anno 2022 deteneva partecipazioni nella società CAFC S.p.A. per una quota pari al 2,5688%, quale società che svolge il servizio pubblico del ciclo idrico integrato, e nella società A&T 2000 S.p.A. per una quota pari al 7,5320%, quale società che svolge il servizio pubblico del ciclo integrato dei rifiuti. Dal 2023 il Comune di Codroipo detiene altresì una partecipazione pari allo 0,10% del capitale azionario in GSM s.p.a., quale società che gestisce servizi strumentali dell'Ente. In riferimento alla rilevanza della quota del capitale sociale detenuto in tali partecipazioni e, quindi, del loro carattere diffuso, l'Ente ha tenuto a *“rilevare che il Comune – da solo – non può definire né determinare alcunché”*. Peraltro, con riferimento alla partecipata che svolge il servizio per il ciclo integrato dei rifiuti e a quella del servizio idrico integrato, il Comune ha provveduto anche a sottolineare come un'apposita attività di controllo venga svolta per il tramite dell'AUSIR, anche in relazione alla qualità del servizio. A tal riguardo, il Comune già in sede di questionari aveva evidenziato che *“Il controllo sugli adempimenti del Contratto di servizio, così come sul rispetto della Carta dei Servizi delle due società partecipate (una gestore del servizio idrico integrato, l'altra del servizio di igiene ambientale) sono in capo all'AUSIR (Autorità Regionale per i servizi idrici e i rifiuti)”*. L'Amministrazione comunale, inoltre, sempre in sede istruttoria, ha tenuto a sottolineare come tutte le società partecipate hanno provveduto all'adozione della relativa Carta dei Servizi.

Con riguardo ai rilievi sopra espressi, giova porre in risalto che l'attestata assenza di reportistica da parte degli organismi partecipati a favore dell'Amministrazione, inerente ai profili organizzativi e gestionali, può rappresentare un *vulnus* alla tempistica con la quale dovrebbe essere operato il controllo che, allineandosi ed inserendosi in quello sugli equilibri finanziari, impone il permanere di una sua costanza in corso di gestione al fine di poter operare tempestivi interventi. L'assenza di indicatori nell'attività di controllo nei confronti degli organismi partecipati, inoltre, può svuotare di contenuto il controllo stesso, andando a recidere il collegamento tra l'Ente ed il soggetto partecipato affidatario di attività e servizi che ne potrebbe divenire, conseguentemente, attore esclusivo della politica gestionale.

Il controllo sugli organismi partecipati, affidatari in *house providing* di servizi pubblici o

servizi strumentali, non deve limitarsi al mero profilo economico finanziario in sede previsionale e consuntiva per il tramite dell'esercizio dei poteri azionari, oppure mediante l'operazione di consolidamento delle poste di bilancio. Tale limitazione, ancorché in un contesto di ridotta discrezionalità tecnica originata dalla disciplina regionale in materia di ambito ottimale per lo svolgimento dei servizi pubblici locali¹, può incidere sulla necessità di mantenere un effettivo controllo sulla gestione del servizio, con la conseguenza del venir meno, sotto il profilo effettuale, del controllo analogo che costituisce un presupposto essenziale per l'affidamento diretto, essendo la società in house *"in sostanza un braccio operativo della pubblica amministrazione, nei cui confronti la medesima esercita i poteri di direzione, vigilanza, controllo e indirizzo della gestione, del tutto simili ai poteri tipici di diritto amministrativo esercitati sui propri uffici e organi"* (Corte dei conti, Sez. reg. contr. Lombardia, n. 15/2015/PRSE).

L'importanza di un monitoraggio e di una verifica costante sulla gestione degli organismi partecipati, che non può che attuarsi mediante la definizione di appositi indicatori, è stata inoltre recentemente ribadita e rafforzata dal Legislatore che con il D. Lgs. 201/2022, all'art. 30, ha previsto la necessità della verifica periodica sulla gestione dei servizi pubblici locali. Da tale disposizione consegue che i Comuni (con popolazione superiore a 5000 abitanti) debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici di rilevanza economica mediante la quale, per ogni servizio affidato, venga rilevato il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e degli obblighi indicati nel contratto di servizio, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

7. Controllo sulla qualità dei servizi:

L'art. 147, comma 2, lett. e) del TUEL attribuisce agli enti locali il compito di *"garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente"*.

Il Comune non ha disciplinato l'attività del controllo sulla qualità dei servizi nell'ambito del *"Regolamento comunale sui controlli interni"*. Le uniche previsioni regolamentari dell'Ente al riguardo si rinvencono all'interno del *"Regolamento unico di organizzazione"* a

¹ In capo all'AUSIR, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della L.R. n. 5 del 2016, sono attribuite le *"funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani"*;

tenore del quale *“il Segretario verifica periodicamente lo stato di attuazione dei piani esecutivi di gestione o del piano risorse e obiettivi, dei tempi di attuazione e della qualità dei servizi erogati”*. In sede di riscontri ai questionari, il Comune ha evidenziato di aver adottato la Carta dei Servizi. Dalla verifica effettuata sul portale *“Amministrazione trasparente”* del sito istituzionale del Comune si rinvenivano delle Carte dei servizi settoriali, in quanto riferite a singoli settori come il servizio rifiuti, il servizio idrico e il nido comunale. Risultano assenti, quindi, una o più Carte dei servizi tali da ricomprendere in modo totalizzante i servizi erogati dall'Ente. Sulla centralità, di tale documento, con specifico riguardo al profilo della trasparenza dell'agire amministrativo, basti richiamare le previsioni dell'art. 32 del D. Lgs. 33 del 2013 le quali prevedono che *“le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici”*.

In sede di questionari, inoltre, il Comune ha indicato di non aver svolto attività tesa alla verifica della qualità dei servizi da questi erogati, di non aver provveduto ad effettuare indagini sull'efficacia esterna misurando la soddisfazione degli utenti in ordine ai servizi resi, di non aver provveduto ad alcuna comparazione rispetto ai livelli qualitativi raggiunti da altre amministrazioni e di non aver previsto forme di coinvolgimento dei portatori di interesse nella definizione degli standard di qualità.

In sede di istruttoria, il Comune ha specificato di aver concentrato la propria analisi sui servizi considerati di maggior impatto in riferimento ai quali, sono state appunto predisposte le relative carte dei servizi. Inoltre, a parziale rettifica di quanto indicato in sede di questionari, il Comune ha evidenziato che per il 2022 e il 2023 è stata svolta un'indagine sul grado di soddisfazione degli utenti riferita al Servizio del Nido Comunale, unico tra i servizi per i quali è pubblicata la Carta dei Servizi, ad essere gestito internamente.

Dal quadro emerso, pertanto, risulta opportuno un effettivo rafforzamento dei controlli in tema di qualità dei servizi per i quali è stato significativamente sottolineato che: *“La necessità di una effettiva valutazione della qualità del prodotto o del servizio realizzato in rapporto al livello di utilità collettiva raggiunto, al fine di evitare apprezzamenti autoreferenziali, richiede... verifiche di gradimento non episodiche e saltuarie ma metodiche e cadenzate, secondo un sistema organizzativo che si arricchisce anche grazie a confronti sistematici con altre amministrazioni, in ordine al livello di qualità raggiunto”* (cfr. Sez. contr. reg. Marche, n. 35/2024/VSGC).

8. Appendice PNRR:

Il sistema dei controlli interni assume ancora maggiore importanza nella contingenza attuale, essendo le amministrazioni pubbliche chiamate a concorrere alla realizzazione di politiche economiche espansive, a mezzo di fondi da destinarsi a particolari finalità di rilancio dell'economia.

In questa prospettiva, anche nell'ambito della strategia complessivamente disegnata dal PNRR, un ruolo fondamentale è riservato ai controlli interni e ai relativi strumenti di autocorrezione, ai fini sia di un'efficace programmazione che di un puntuale monitoraggio dello stato dell'arte degli interventi già finanziati ed avviati.

Dall'esame dei riscontri forniti dal Comune relativamente all'appendice PNRR dei questionari, risulta che lo stesso sia attuatore di interventi finanziati con fondi PNRR e non sono emersi, sulla scorta delle risposte fornite, elementi di criticità.

9. Osservazioni conclusive: in conclusione, considerati tutti gli elementi sopra espressi, emerge un quadro complessivo nel quale il funzionamento del sistema dei controlli interni del Comune di Codroipo può essere migliorabile mediante il progressivo rafforzamento attraverso:

- il superamento nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa contabile di una metodologia di campionamento basata sull'estrazione casuale ed indifferenziata a favore di una motivata tecnica di campionamento statisticamente valida;
- lo sviluppo, coerente con l'autonomia organizzativa dell'Ente e proporzionato alla sua struttura dimensionale oltre che alle effettive necessità informative, di un sistema di rilevazioni di contabilità analitica, così da realizzare un sistema di controllo di gestione contestuale all'esercizio dell'attività che sia in grado di fornire elementi valutativi sull'efficienza ed economicità della gestione;
- il potenziamento dell'attività di controllo strategico grazie all'integrazione con il controllo di gestione mediante le risultanze della contabilità analitica e la predisposizione di appositi indicatori;
- l'adozione, nell'ambito del controllo sugli organismi partecipati, di un sistema di budgeting e di reportistica inerente all'attività, attraverso l'utilizzo di indicatori di efficacia, efficienza, economicità, redditività, qualità e soddisfazione dell'utenza correlati con gli obiettivi strategici all'uopo definiti in sede di programmazione strategica nel Documento Unico di Programmazione;
- l'implementazione dell'adozione dello strumento della Carta dei Servizi e la

strutturazione, nell'ambito del controllo sulla qualità dei servizi erogati, di un più ampio sistema di rilevazione utilizzando anche i relativi esiti per una comparazione con i livelli qualitativi raggiunti dalle altre Amministrazioni.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 148, comma 1, del D Lgs. n. 267 del 2000, conclude la verifica sul sistema integrato dei controlli interni del Comune di Codroipo per gli anni 2022 e 2023 segnalando gli aspetti meritevoli di intervento riscontrati e descritti in parte motiva.

DISPONE

alla Segreteria, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Codroipo e di curare, altresì, gli adempimenti necessari per la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti e gli adempimenti relativi alla pubblicazione sull'apposito spazio dedicato del sito web regionale.

Così deciso, in Trieste nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2025

il Relatore

F.to Marco Coiz

il Presidente

F.to Emanuela Pesel

Depositata in segreteria in data 24 febbraio 2024

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

F.to Leddi Pasian